

nello stesso periodo era in corso un dibattito avviato in Commissione edilizia, con l'intervento del Sindaco, al fine di rendere estremamente svincolato dal piano regolatore vigente e da ogni altro obbligo, l'intervento di ristrutturazione edilizia, rispetto al quale la detta Commissione, il 9 dicembre 1999, ha assunto, non senza polemiche, una linea di indirizzo fondamentalmente favorevole a tale aspettativa, prevedendosi la demolizione con il rispetto del solo indice dimensionale volumetrico;

la ditta proprietaria dell'edificio, infine, ha fatto richiesta, nel gennaio 2000, di variante alla precedente autorizzazione (in effetti, di una nuova concessione) per ottenere, finalmente, l'estensione delle superfici orizzontali e la destinazione alberghiera con progetto arch. G. Mappa;

la proprietà dell'edificio, di conseguenza, sarebbe stata ceduta ad altri soggetti, senza che a tutt'oggi se ne conoscano i nomi -:

se non sia quanto mai urgente assumere per soddisfare ovvie esigenze di trasparenza e di chiarezza, sollecitate da una sempre più disorientata ed allarmata opinione pubblica, tutte le più idonee iniziative affinché venga resa pubblica la proprietà dell'edificio e non solo nella denominazione societaria, ma anche nel nome dei soci partecipanti, diretti ed indiretti;

se non sia necessario che venga reso noto, previa ricostruzione, l'iter amministrativo della pratica e quale sia stato il ruolo svolto prima dall'Avvocatura, da correlarsi anche alla nomina del nuovo progettista, ed il ruolo svolto dal sindaco durante il procedimento, con attenzione agli aspetti di interesse economico;

quale sia lo stato dei procedimenti, anche di carattere penale, per accertare tutte le responsabilità, anche quelle che si sono sostanziate in illeciti comportamenti, nella lunga fase che ha preceduto il tragico evento.

(2-02437)

« Paolone, Cola ».

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

SBARBATI e MAZZOCCHIN. - *Al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e con il commercio con l'estero.* - Per sapere - premesso che:

è in corso di approvazione la riforma della legislazione del turismo e che più volte la stessa è stata sollecitata dagli operatori del settore;

in particolare è stato più volte richiesto il mantenimento della qualifica di imprenditori turistici per i soggetti che esercitano le imprese di balneazione, attraverso l'uso in concessione di beni del demanio marittimo d'interesse turistico-ricreativo -:

visti i ritardi nell'approvazione della riforma, come intenda il ministro intervenire, presso gli organi competenti; affinché a questi operatori siano riconosciute:

a) la correlazione dei canoni alle attuali situazioni di fatto, con l'inserimento di parametri di adeguamento che non dovranno superare gli indici Istat del costo della vita;

b) la possibilità che l'azienda di balneazione (complesso organizzato di beni e di servizi, nonché di diritti, derivanti anche dal rapporto di concessione) in uno con la concessione, formi oggetto di rapporti giuridici e di atti di disposizione anche a favore di terzi;

c) la conservazione del cosiddetto « diritto di insistenza »;

d) alle imprese di balneazione la nozione di « impianti di difficile sgombero » in modo meno pregiudizievole degli interessi dei concessionari di spiaggia.

(3-05709)

TUCCILLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Gesac è concessionaria dal 30 luglio 1991 della gestione dei servizi aeroportuali e delle aerostazioni passeggeri e merci sull'aeroporto di Napoli Capodichino in virtù del provvedimento di concessione ventennale n. 4258 del 27 ottobre 1990 del ministero dei trasporti direzione generale dell'aviazione civile;

il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 marzo 1997 n. 135, demandava al ministero dei trasporti e della navigazione la facoltà di autorizzare — previa istanza ex articolo 17 — i soggetti titolari di gestioni aeroportuali, anche in regime di precariato, cioè concessionari di gestioni parziali come per l'appunto la Gesac, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale;

tale articolo 17 consentiva: a) occupazione ed uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale a titolo di detenzione temporanea; b) esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal piano di interventi; c) attività di gestione aeroportuale; d) introito diritti aeroportuali con vincolo di destinazione agli interventi indifferibili ed urgenti;

in data 20 ottobre 1997 la Gesac SpA presentava istanza ex articolo 17 legge n. 135 del 1997 per l'anticipata occupazione del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino, che veniva ad essa successivamente concessa con decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 27-T;

con decreto n. 521 del 1997 del 12 novembre 1997 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1998) il ministero dei trasporti e della navigazione diede attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, riguardante l'affidamento della gestione aeroportuale alle società di capitali appositamente costituite, disponendo che « i soggetti titolari di gestione aeroportuali,

anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17 » della legge n. 135 del 1997 debbano — entro il 24 ottobre 1998 (nove mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 521 del 1997) presentare un'istanza da integrare entro i successivi sei mesi da una « domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario... »;

in data 16 novembre 1998 la Gesac presentava istanza ex decreto ministeriale n. 521 del 1997 al fine di ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Napoli Capodichino;

l'istanza veniva nuovamente riproposta con protocollo Als/016 del 15 gennaio 1999;

in data 24 giugno 1999 la Gesac presentava domanda al fine di ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Napoli Capodichino, allegando il programma di intervento (redatto nel rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 351 del 1997) comprensivo di: a) Piano degli interventi; b) Piano economico finanziario; c) Relazione illustrativa dei criteri seguiti per la redazione del piano economico finanziario;

il tutto come da allegati nn. 3, 4 e 5 della circolare 16 ottobre 1998 n. 13775 AC del ministero dei trasporti e della navigazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 ottobre 1998 n. 253, con l'espresso impegno altresì di procedere alla sottoscrizione sia della convenzione che del disciplinare tipo di cui agli allegati 1 e 2 della circolare sopra menzionata;

in data 14 dicembre 1999 veniva pubblicata sul supplemento ordinario n. 292 della *Gazzetta Ufficiale* la circolare n. 12479 AC con cui si annullava e ritirava la circolare di pari oggetto pubblicata l'anno precedente, oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti, sostituita da quella di nuova pubblicazione;

la Gesac provvedeva con propria nota inviata nello scorso mese di gennaio, a confermare la propria richiesta di gestione totale su Napoli Capodichino per un periodo di quaranta anni, in funzione del programma di intervento già allegato alla domanda presentata in data 24 giugno 1999;

a tale univoca posizione di intenti della Gesac, manifestatasi nel regolare esperimento da circa un anno e mezzo di tutte le formalità amministrative collegate al rilascio della concessione di gestione totale, il ministero dei trasporti e della navigazione non ha fatto pervenire alla predetta Società alcun riscontro in ordine alla disamina della pratica e di fatto prosegue inopinatamente in una politica dilatoria e di rinvii, senza intraprendere alcuna ulteriore iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti il rilascio di dette concessioni;

allo stato attuale il perdurare di uno scenario di totale incertezza nei tempi di attuazione e di grande confusione della normativa in essere, determina una notevole situazione di criticità nella gestione della Gesac come delle altre società aeroportuali alle quali non è stata ancora concessa la gestione totale;

tale scenario è inoltre ulteriormente complicato dagli effetti del processo di liberalizzazione in atto delle attività di *handling*, in quanto a fronte del mancato affidamento della gestione totale, le società aeroportuali si vedono private della liberalizzazione e della concorrenza e di conseguenza di una rilevante parte del proprio business legata all'attività di *handling*;

infine, di recente la Gesac ha provveduto a rivolgere alla predetta amministrazione una ferma e precisa richiesta di rilascio in tempi brevi dell'affidamento della gestione totale su Napoli Capodichino, con espressa riserva, in mancanza di intraprendere tutte le necessarie iniziative legali finalizzate al proprio ottenimento -:

quali decisioni ed azioni il Governo intenda porre in essere per rispondere

positivamente e in modo non più dilazionabile ai problemi posti dalla società aeroportuale Gesac in merito alla gestione totale dell'aeroporto di Capodichino, così come di tutte le altre società aeroportuali che si trovano in analoghe, gravi situazioni di ritardo rispetto alle esigenze di organizzare e svolgere in modo adeguato e competitivo la propria funzione in un settore strategico per lo sviluppo dei servizi e dell'imprenditoria nel nostro Paese.

(3-05710)

SELVA e LEMBO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

numerosi sono stati gli italiani, militari e civili, deportati nella Germania di Hitler per alimentare lo sforzo dell'industria bellica del Terzo Reich;

in Italia, il rastrellamento, nei paesi e nelle campagne, degli « ex schiavi di Hitler » ha coinvolto migliaia di persone;

la Repubblica Federale di Germania ha dichiarato, di recente, di voler risarcire quei cittadini italiani che, per ragioni di razza, fede, o ideologia, siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute;

coloro che sono sopravvissuti a tale disumana esperienza intendono ora organizzarsi con l'obiettivo di poter usufruire di una parte degli indennizzi che verranno pagati a tutti gli *ex* lavoratori coatti dalla Germania e dalle industrie tedesche;

l'ammontare complessivo dei risarcimenti ammonterebbe, secondo stime attendibili, intorno ai dieci miliardi di lire;

l'assenza di un'anagrafe è la carenza di fondo che fino a questo momento ha impedito ogni tipo di azione legale da parte delle nostre istituzioni -:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere nelle sedi più opportune, al fine di soddisfare le richieste di risar-

cimento degli *ex* lavoratori coatti nelle fabbriche delle industrie del Terzo Reich, e quale tipo di supporto tecnico si intenda predisporre per l'ottenimento del risultato da parte degli stessi interessati. (3-05711)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**GUERRA.** - *Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

il comma 11 dell'articolo 10, della legge 17 maggio 1999, n. 133, recante « norme in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » prevede che « i trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione » delle nuove aliquote dell'addizionale Enel, « diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni »;

è del tutto evidente nella norma l'intenzione del legislatore, del tutto condivisibile, di garantire la parità di gettito per i comuni qualificando le entrate, trasformando cioè in entrata tributaria propria una quota di trasferimenti erariali;

la decurtazione è stata realizzata sulle spettanze 2000 in via meramente presuntiva;

l'esito, a giudicare dai dati forniti da numerosi comuni, risulta essere del tutto contrastante con la disposizione di legge;

in particolare risulta che l'aumento di gettito derivante dalle nuove norme non ha compensato la perdita dovuta all'abolizione dell'addizionale riguardante i luoghi diversi dalle abitazioni, con cali di importi pari anche all'equivalente del 10-20 per cento del totale dei trasferimenti erariali;

in più gli stessi comuni si sono visti decurtare i trasferimenti nella misura di quel presunto aumento di gettito;

il risultato, soprattutto in molti piccoli comuni già sottodotati nell'attribuzione dei trasferimenti, è stato quello di una secca riduzione di entrate, in percentuali non sostenibili rispetto al totale dei trasferimenti;

il sottosegretario senatore Lavagnini, rispondendo in aula ad interpellanza che sollevava la medesima questione rilevava come la decurtazione presuntiva non comporterebbe un danno per gli enti in quanto le somme effettivamente spettanti verranno poi definite in sede di conguaglio, nei primi mesi del 2001;

tale risposta è importante ma non tranquillizza e non appare sufficiente, per i tempi, ma soprattutto perché non affronta il tema di quella che non solo dovrà essere, con i dati a conguaglio, una non decurtazione ma una integrazione dei trasferimenti per quei comuni che hanno avuto non maggior gettito ma perdita di gettito dall'applicazione delle nuove norme -:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per cancellare una penalizzazione inaccettabile per molti comuni che già patiscono di una sperequata ripartizione dei trasferimenti. (5-07822)

**POSSA.** - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero.* - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani), recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, indica all'articolo 3, comma 11, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico anche gli oneri per le attività di ricerca;

la delibera n. 204/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999 definisce all'articolo 1 lettera ff., tra le varie componenti tariffarie dell'energia elettrica, la componente A5 per il finan-